

RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO

Misure di attuazione della Legge 29 settembre 2017 n.115 "Modifiche e integrazioni alle norme in materia di sostegno allo sviluppo economico" in materia di assunzione di personale, di agevolazione sui premi di risultato e le prestazioni oltre l'orario di lavoro, di residenza per motivi economici e di part-time imprenditoriale.

Eccellentissimi Capitani Reggenti Onorevoli Colleghi,

il presente decreto Delegato contiene una serie di disposizione tecniche per l'attuazione della legge n.115/2017 "Modifiche e integrazioni alle norme in materia di sostegno allo sviluppo economico" recentemente approvata dall'aula consigliare.

La legge prevede alcuni Decreti delegati necessari a completare le disposizioni contenuta nella stessa, a dettare norme specifiche per l'attuazione degli articoli, e così via. Si è ritenuto opportuno, per evitare una proliferazione di normative di difficile consultazione, mantenere tutto all'interno di un unico testo di Decreto, che potrà essere progressivamente aggiornato con le varie modifiche che si succederanno nel corso del tempo, mantenendo però lo stesso titolo e la stessa logica.

Da questo Decreto Delegato, che oggi si propone, resta non normato soltanto quanto previsto dall'art.5 comma 6 della legge n.115/2017, in particolare l'elenco delle mansioni, elaborato su proposta dell'Ufficio del Lavoro, per la quale sono in essere i necessari approfondimenti tecnici per addivenire ad una classificazione precisa anche delle mansioni secondarie. Si ricorda, in ogni caso, che questa parte della legge (quella che prevede le nuove mansioni e la richiesta numerica basata su mansioni e livelli) entrerà in vigore successivamente, ed in particolare non prima del 1º Gennaio 2018, una volta che l'Ufficio del Lavoro, con l'ausilio dei certificatori di competenze di cui all'art.5 comma 10 della medesima legge, avrà associato ogni lavoratore iscritto alle liste di avviamento al lavoro o alla lista speciale con le specifiche mansioni ipotizzate.

TITOLO I DEL DECRETO: PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE

Passando all'esame specifico del Decreto Delegato, il Titolo I regola le procedure per l'assunzione di personale non iscritto alle Liste di Avviamento al Lavoro. Di fatto si va a normare quanto era originariamente indicato nel Decreto 169/2005, abrogato dalla legge n.115/2017, con le opportune modifiche e mettendo le disposizioni in linea con quanto la legge oggi ha previsto.

L'art.1 definisce la nozione di lavoratore non iscritto alle liste di avviamento al lavoro e, come la legge prevede, inserisce in questo ambito anche chi soggiorna a San Marino per effetto del permesso per convivenza e mutuo aiuto che non si configura come permesso di soggiorno.

L'art.2 prevede nello specifico le modalità di assunzione del personale non iscritto alle liste, con l'obbligo di indicazione della fattispecie di assunzione (cioè se avviene sulla base dell'art.2 o dell'art.5 della legge

REPUBBLICA DI SAN MARINO

T +378 (0549) 885272 F +378 (0549) 882529





n.115/2017) e prevede una procedura informatica, effettuata tramite Labor attraverso un modulo telematico, con l'indicazione della mansione e del livello di assunzione. Tutto con lo scopo di velocizzare le procedure, risparmiare tempo e ridurre i moduli cartacei.

L'art.3 prevede nel dettaglio le certificazioni da produrre per perfezionare l'assunzione, ed in particolare le procedure che deve seguire chi risiede fuori dallo spazio Schengen nonché gli obblighi di comunicazione delle variazioni degli stati documentati. L'ultimo comma dell'articolo regola le forme di comunicazione della concessione del nulla osta, anche qui attraverso Labor e quindi attraverso procedure informatiche, con una forma di feedback anche da parte del lavoratore che sarà chiamato subito dopo la concessione del nulla osta a registrarsi su Labor, accettare le condizioni di assunzione ed inserire on line il proprio curriculum vitae: in mancanza di tali adempimenti, il rapporto di lavoro si considera non costituito.

L'articolo 4 regolamenta la risposta dell'Ufficio del Lavoro alla richiesta di assunzione dell'impresa: accoglimento, diniego o richiesta di integrazioni alla domanda, prevedendo le procedure per ognuno di questi 3 casi. Inoltre, si prevede anche cosa succede in caso di richiesta di assunzione di lavoratori che abbiano pendenze penali, prevedendo il rimando alla Commissione Lavoro solo in caso di condanne anche non definitive o rinvio a giudizio nell'ambito di un procedimento penale in corso, mentre in altri casi l'Ufficio del Lavoro provvede automaticamente al diniego. Si prevede infine che, per le assunzioni fatte sulla base dell'art.2 della legge n.115/2017, l'Ufficio del Lavoro possa non autorizzare l'assunzione qualora il livello di inquadramento non risulti compatibile con la mansione indicata nella richiesta del datore di lavoro in base al Contratto Collettivo di Lavoro che si applica al caso specifico.

L'articolo 5 va a regolamentare le modalità di rinnovo del permesso di lavoro per i lavoratori fuori dallo spazio Schengen, modalità tali per cui il permesso di lavoro a San Marino viene legato alla durata del permesso di soggiorno in Italia.

L'articolo 6 ha a che fare con gli orari di lavoro e con la comunicazione delle variazioni rispetto alle condizioni di prima assunzione. Riguardo agli orari, si conferma che i lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro non possono essere assunti a tempo parziale, se non espressamente autorizzati dalla Commissione per il Lavoro (fatti salvi periodi di riduzione d'orario inferiori ai 2 mesi): si auspica, con la conclusione del percorso della riforma previdenziale, di poter superare questo limite prevedendo i corretti periodi di maturazione dell'anzianità contributiva in relazione alle ore effettivamente lavorate. È previsto poi l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare all'Ufficio del Lavoro, con tempistiche specifiche per ogni fattispecie, ogni variazione di mansione, di livello e, relativamente ai lavoratori assunti a tempo parziale, di orario nonché richieste di ritardo avvio relative al rapporto di lavoro, salvo variazioni occasionali effettuate per motivi d'urgenza non prevedibili e programmabili: sono state fatte salve, quindi, esigenze di natura non prevedibile e programmabile che impediscono la comunicazione tempestiva.

L'articolo 7 conferma la logica di dare precedenza rispetto a nuovi lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro, nel processo di ricollocamento, ai lavoratori non residenti che siano iscritti alla lista speciale e godano di ammortizzatori sociali: uno strumento per far sì che lo Stato spenda meno in

REPUBBLICA DI SAN MARINO





ammortizzatori sociali e che i lavoratori licenziati possano ricollocarsi. Si parla ovviamente sempre di richieste numeriche di lavoratori, effettuate sulla base dell'art.5 della legge 115/2017.

L'art.8 prevede i casi in cui il permesso di lavoro non può essere concesso a lavoratori non residenti: si parla in particolare di lavoratori che beneficino della C.I.G. o di ammortizzatori o che già lavorino o abbiano una impresa in Italia.

L'articolo 9 introduce una norma transitoria contenente disposizioni utili a gestire la procedura di richiesta numerica di personale fino a che l'art.5 della legge 115/2017 non sarà in vigore. In particolare, in aggiunta o in sostituzione alle norme precedentemente dettate, si prevede che l'Ufficio del Lavoro possa accettare la richiesta di assunzione di lavoratore non iscritto alle liste di avviamento al lavoro solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia preventivamente fatto richiesta numerica di personale, con le medesime caratteristiche (non necessariamente solo mansione e livello), e non vi sia disponibilità nelle liste di avviamento al lavoro. L'Ufficio del Lavoro dovrà controllare il possesso dei requisiti richiesti in capo al non residente, e non concederà il permesso di lavoro se anche uno solo sia mancante. Si conferma poi la disposizione sugli accordi occupazionali già sottoscritti (anche se la Segreteria di Stato al Lavoro in questa legislatura non ne ha voluti sottoscrivere dei nuovi), ed in particolare che il rilascio di permesso di lavoro per il lavoratore non iscritto alle liste è in questo caso subordinato al rispetto degli accordi rispetto all'assunzione di lavoratori residenti. Infine, si prevede che il datore di lavoro può richiedere il trasferimento di un lavoratore non iscritto alle liste di avviamento al lavoro già occupato in territorio presso altra azienda, purché abbia preventivamente fatto richiesta numerica di personale e la stessa sia accompagnata da lettera di consenso al trasferimento della ditta presso la quale il lavoratore è già dipendente.

L'art.10 disciplina le modalità di assunzione nominativa di personale iscritto alle liste di avviamento al lavoro. L'art.5, comma 2 e 3, della legge 115/2017 prevede le procedure per la comunicazione nominativa svolta in forma "tradizionale", cartacea; con questo art.10, in questo decreto, si va a disciplinare invece la modalità di comunicazione nominativa svolta con modalità informatiche, tramite Labor, anche qui con l'obiettivo di semplificare la vita alle imprese, risparmiare soldi e tempo.

L'art.11 va a prevedere una forma alternativa per l'espletamento delle procedure di avviamento al lavoro, che ci auguriamo sarà sempre più residuale, e cioè la forma tradizionale presso gli sportelli dell'Ufficio del Lavoro per quelle imprese che non possano o vogliano utilizzare le modalità informatiche.

Per quanto riguarda i ricorsi, nell'articolo 12 si è inteso dare un termine preciso di 10 giorni per presentare opposizione alla Commissione per il Lavoro, consentendo un solo ricorso e rendendo certa la procedura.

Infine le sanzioni per la mancata osservanza di quanto previsto dal Decreto (art.13) e le esclusioni (art.14).

REPUBBLICA DI SAN MARINO

T +378 (0549) 885272 F +378 (0549) 882529 AZ



TITOLO II DEL DECRETO: FONDO PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Passando al Titolo II del Decreto, l'articolo 13 introduce alcune specifiche forme di salvaguardia dall'applicazione dell'aggravio contributivo del 4,5% per l'assunzione di personale non residente sulla base dell'art.2 della legge n.115/2017. Tali salvaguardie sono mirate a premiare le aziende che occupano sammarinesi o residenti ed a tutelare le forme di lavoro stagionale (che prevedono in sé discontinuità nel rapporto di lavoro con un lavoratore).

In particolare, l'aliquota aggiuntiva del 4,5% per le assunzioni effettuate con l'articolo 2 non si applica per quelle aziende che hanno un rapporto fra lavoratori non residenti e lavoratori totali inferiore ad 1/3 e che quindi hanno alle loro dipendenze proporzionalmente molti sammarinesi e residenti.

Ma anche per chi avesse un rapporto superiore, l'aliquota non è comunque applicata per quelle imprese che:

- incrementino di almeno 10 unità il numero di lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato o
 determinato convertiti a tempo indeterminato entro l'anno di assunzione) assunti dalle liste di
 avviamento al lavoro;
- abbiano incrementato il numero medio di lavoratori assunti, purché almeno i 2/3 di questo incremento derivi dall'assunzione di lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro.

Due ulteriori modalità per premiare le imprese che si impegnano ad occupare forze lavoro interne. Con riguardo ai lavoratori stagionali, l'aliquota del 4,5% non si applica per:

- le riassunzioni dei dipendenti che hanno prestato la propria attività presso la stessa azienda nei 12 mesi precedenti la data di avvio lavorativo, se ed in quanto assunti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b, della Legge 131/2005, quello appunto che riguarda le assunzioni a tempo determinato per stagionalità, con un contratto di almeno 5 mesi (purché l'assunzione non sia stata originariamente effettuata avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 2);
- i lavoratori in qualunque modo presenti nell'organico aziendale nell'anno 2017, qualora vengano riassunti ai sensi dell'articolo 16, comma 1°, lettera b, della Legge 131/2005, con un contratto di almeno 5 mesi, purchè entro 12 mesi dall'eventuale termine del rapporto di lavoro in essere.

<u>TITOLO III DEL DECRETO - FORME DI AGEVOLAZIONE SUI PREMI DI RISULTATO E PRESTAZIONI OLTRE ALL'ORARIO DI LAVORO CONTRATTUALE</u>

Questa parte del Decreto si occupa di prevedere le forme per l'agevolazione sui premi di risultato di importo variabile e sulle prestazioni oltre l'orario di lavoro contrattuale (straordinario). Nel primo caso, come noto, la legge all'art.17 prevede l'agevolazione fino a 5000€ annui, nel secondo caso fino a 2500€ annui, in entrambi i casi si parla di lordi.

L'art.17 prevede una agevolazione pari al 15% dell'importo del premio o dello straordinario effettuato (quindi pari ad un massimo, rispettivamente, di 750€ e di 375€), ritenendo quella del 15% una aliquota media d'imposta che potrebbe generare una agevolazione interessante per la stragrande maggioranza dei

REPUBBLICA DI SAN MARINO

T +378 (0549) 885272 F +378 (0549) 882529 A7



contribuenti. Si tratta, sostanzialmente, di procedere a caricare la Smac Card del lavoratore, con lo scopo di incentivare, anche in questa maniera, i lavoratori stessi a contribuire al raggiungimento dei risultati a livello aziendale ed all'incremento della produttività del sistema.

Si prevede che i premi di risultato debbano essere di importo variabile e legati a parametri oggettivi quali il fatturato aziendale, l'utile aziendale, l'incremento di produttività, il miglioramento di indici di qualità, l'ottenimento di certificazioni ambientali, di sicurezza, etiche o di qualità del prodotto, ed altri parametri oggettivamente documentabili legati anche all'attività di ricerca e sviluppo svolta dall'impresa. Il contratto integrativo aziendale deve stabilire dettagliatamente i parametri per valutare i risultati ed indicare le modalità di calcolo del premio di risultato rispetto ai risultati raggiunti.

L'art. 18 del Decreto, come prevede la legge, fissa il periodo per la sottoscrizione del primo contratto integrativo aziendale, che eccezionalmente per il 2018 potrà essere concluso anche in corso d'anno e non necessariamente 45 giorni prima dell'inizio del periodo di riferimento.

TITOLO IV - SETTORI RELATIVI ALL'ATTIVITA' D'IMPRESA DA INCENTIVARE

Il Titolo IV del Decreto, tramite l'art.19, va a normare i settori di attività economica da incentivare, per i quali è possibile ottenere la residenza per motivi economici con il requisito di un solo dipendente assunto dalle liste di avviamento al lavoro (a norma dell'art.22 bis, comma 3 lettera a, della legge n.71/2013, così come introdotto dall'art.11 della legge n.115/2017).

Si richiama a tal proposito l'allegato A del Decreto e si precisa che per ottenere la residenza per motivi economici la società dovrà esercitare attività d'impresa riconducibile ad almeno due Codici Ateco (con una precisazione per il settore agroalimentare).

Guardando all'allegato A del Decreto, si vede che i gruppi di codici Ateco ritenuti da incentivare sono quelli del settore agroalimentare, dell'elettronica e fabbricazione di elementi tecnologici, delle produzioni sanitarie, del trattamento rifiuti ed acque, dell'informatica, del settore finanziario, del benessere e una serie di altri codici classificabili come "altro".

TITOLO V - CONTRIBUTO PER LE PRESTAZIONI SANITARIE E ASSISTENZIALI E PER GLI ALTRI SERVIZI SOCIALI E DI PUBBLICA UTILITA' DEI RESIDENTI PER MOTIVI ECONOMICI

Il titolo V del Decreto tratta il tema del contributo che il residente per motivi economici deve versare a copertura delle prestazioni sanitarie e degli altri servizi sociali di pubblica utilità. Il tutto a norma a norma dell'art.22 bis, comma 9, della legge n.71/2013, così come introdotto dall'art.11 della legge n.115/2017. È previsto il versamento di un contributo forfettario mensile pari a euro 350€/pro capite, che viene

denominato "Contributo per Residenza per motivi economici" ed è detraibile in sede di dichiarazione dei redditi per i residenti per motivi economici che svolgano attività lavorativa.

Inoltre, i residenti per motivi economici sono tenuti a stipulare idonea polizza assicurativa per le eventuali spese medico sanitarie per prestazioni rese dall'ISS, non ricomprese nell'apposito nomenclatore, con un'agenzia assicurativa con sede a San Marino, valida nel territorio della Repubblica con copertura annua minima di \in 50.000,00 (cinquantamila /00) pro capite.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



TITOLO VI - ISTITUTO DEL PART-TIME IMPRENDITORIALE

Il Titolo VI va a normare l'istituto del part-time imprenditoriale, a norma dell'art.19 della legge n.115/2017, andando ad abrogare l'attuale Decreto attuativo di questo istituto (il 43/2015). Le modifiche a tale Decreto oggi vigente, peraltro, non sono tantissime.

All'art.21 si prevede che per part-time imprenditoriale si intende l'esercizio di un'attività economica in forza della titolarità di una nuova licenza individuale o una attività libero professionale, da parte di una persona fisica residente nella Repubblica di San Marino, la quale abbia già in essere un rapporto di lavoro subordinato part time oppure che sia alla ricerca di un rapporto di lavoro subordinato part time. La novità sta in questa ultima frase "oppure che sia alla ricerca di un rapporto di lavoro subordinato part time", cosa che prima non era possibile perché era necessario avere già una occupazione.

L'art.22 precisa più nel dettaglio chi ha diritto ad utilizzare il part-time imprenditoriale, nell'ambito delle disposizioni sopra riportate.

Si conferma, all'art.23, che l'oggetto della licenza, in caso di attività individuale, deve riguardare "Gruppo" del Codice Ateco diverso rispetto a quello dell'impresa con cui eventualmente sussiste il rapporto di lavoro subordinato e comunque non deve essere in concorrenza con l'attività svolta dal datore di lavoro; mentre in caso di part-time imprenditoriale in forza di attività libero professionale l'attività svolta non deve avere un'attinenza merceologica o di competenza tecnica con l'attività lavorativa svolta come dipendente e comunque non deve essere in concorrenza con l'attività svolta dal datore di lavoro. Si precisa poi che la licenza in regime di part-time imprenditoriale non è compatibile con la richiesta di agevolazioni o benefici fiscali e creditizi previsti dalla normativa vigente, fatto salvo quanto previsto dal Titolo IV della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e relative disposizioni applicative.

L'art.24 prevede alcuni limiti e obblighi di comunicazione del lavoratore al proprio datore di lavoro in caso di ottenimento della licenza per il part-time imprenditoriale o di previgente possesso della stessa. Si prevede che il part-time imprenditoriale possa avere durata triennale (prima era biennale) dopodiché occorre scegliere se proseguire l'attività economica o optare per il lavoro dipendente (o eventualmente per la permanenza alle liste di lavoro part-time per chi voglia cercare una nuova occupazione part-time). Si prevede che il Part-time imprenditoriale possa essere oggetto di una seconda richiesta da parte del medesimo soggetto solo se trascorsi cinque anni dal termine dei tre anni, e che la licenza esercitata in forza del part-time imprenditoriale non possa essere ceduta a qualsiasi titolo e non possa cumularsi con altre licenze. Si dispone infine che lo svolgimento dell'attività prevista dalla licenza o dal Codice Operatore Economico in caso di attività libero professionale durante l'orario di lavoro dipendente costituisce giusta causa di licenziamento.

L'art.25 prevede nei dettagli le procedure e le modalità per l'ammissione allo stato di mobilità per chi svolge l'attività in part-time imprenditoriale, creando condizioni che consentano di fatto di ottenere una

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino segreteria.industria@gov.sm - www.industria.sm T +378 (0549) 885272 F +378 (0549) 882529 4



mobilità "part-time" sia come impegno richiesto (in termini di Patto di Servizio) sia ovviamente a livello di ammortizzatori sociali goduti. Non vi sono particolari modifiche rispetto alla disciplina attuale.

L'art.26 prevede gli obblighi contributivi, che sono ridotti della metà per chi svolge attività di impresa part time, sia a livello di minimo contributivo che ovviamente di importo da pagare. Si prevede poi un limite all'applicazione dell'aliquota monofase agevolata sulle autovetture acquistate come bene strumentale ed anche la possibilità di accesso agli assegni familiari ed agli istituti previsti per il lavoro dipendente. Resta infine riconosciuto il cumulo dei contributi pensionistici per il periodo di titolarità tra il fondo dei lavoratori dipendenti e quello di riferimento.

L'art.27 prevede che lo svolgimento dell'attività prevista dalla licenza o dal Codice Operatore Economico in caso di attività libero professionale nei giorni di malattia o durante l'orario di C.I.G. costituisce giusta causa di licenziamento in caso di recidiva, essendo una cosa espressamente vietata.

Il Titolo si conclude con altre norme di dettaglio rispetto alla fattispecie.

TITOLO VII - NORME APPLICATIVE FINALI

Il decreto si conclude col Titolo VII che va a fare una precisazione importante, emersa anche nel corso del dibattito consigliare sulla legge n.115/2017 e che necessitava di una spiegazione chiara.

Si precisa, in sostanza cosa si intende quando nella legge si dice che tutti gli incentivi e gli sgravi per le categorie deboli sono aumentati del 15%. In particolare, si ripropone lo schema degli incentivi rendendo chiaro che si tratta di un aumento di 15 punti percentuali netti, in modo da andare a creare condizioni economiche importanti e incentivanti per favorire l'assunzione di categorie deboli del mercato del lavoro. In ultimo, sono state introdotte le disposizioni per l'attuazione degli articoli 69 e 70 della Legge 166/2013 così come modificati rispettivamente dagli articoli 1 e 3 della Legge n.115/2017. E' stato previsto che le disposizioni riportate in tali articoli trovino attuazione dal nuovo esercizio fiscale, e cioè dal 1 gennaio 2018, al fine di una maggiore chiarezza, ed evitare così per l'esercizio 2017 incertezze relativamente alla normativa in materia da applicare in sede di dichiarazione dei redditi. Fino al 31 dicembre 2017 sono state reinserite le disposizioni previgenti, attualmente contenute nell'articolo 31 del presente decreto delegato con il quale è stato introdotto l'articolo 75 bis alla Legge n.166/2013.

Eccellenze e colleghi consiglieri, si ritiene che con l'emissione di questo Decreto Delegato il quadro definito dalla legge n.115/2017 vada sostanzialmente a completarsi per fare in modo che la legge possa essere a pieno titolo attuabile e possa produrre i propri effetti.

Il Segretario di Stato Andrea Zafferani